



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,  
della formazione e della ricerca DEFR

**Segreteria di Stato dell'economia SECO**  
Politica a favore delle PMI

Aprile 2022

---

# **Rapporto esplicativo concernente la modifica dell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici**

---



SECO-D-A0893401/1

## **1 Situazione iniziale**

Nella sessione invernale 2021 le Camere federali hanno approvato diverse modifiche alla legge COVID-19 (RS 818.102; RU 2021 878). In particolare, hanno deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2022 la scadenza del cosiddetto «scudo protettivo» per gli eventi pubblici (art. 11a cpv. 1), inizialmente prevista per il 30 aprile 2022.

Inoltre, nell'ambito della revisione totale dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare (RU 2022 97), il 16 febbraio 2022 il Consiglio federale ha abolito quasi tutte le misure di protezione a partire dal 17 febbraio e ha fissato al 31 marzo la scadenza delle misure ancora in vigore (obbligo di mascherina sui mezzi pubblici e in determinate strutture sanitarie, isolamento delle persone positive al test COVID).

La proroga dello scudo protettivo e la revisione totale dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare comportano la revisione parziale dell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici (RS 818.101.28). Questo non incide sulla validità dello scudo né sul suo funzionamento. Gli organizzatori, infatti, possono continuare a chiedere che i loro eventi beneficino della protezione per gli eventi pubblici.

## **2 Commento ai singoli articoli**

### **2.1 Articolo 2 capoverso 1**

Secondo la versione vigente di questo articolo il sostegno finanziario offerto dallo scudo protettivo termina il 30 aprile 2022. In linea con la decisione del Parlamento di prorogare la misura fino al 31 dicembre 2022, la data del 30 aprile 2022 viene sostituita con quella del 31 dicembre 2022.

### **2.2 Articolo 2 capoverso 3 lettere a e b**

Nella versione del 26 maggio 2021 l'articolo 2 capoverso 3 lettere a e b rimandava agli articoli 16 e 18 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Poiché questi due articoli sono stati abrogati, i riferimenti contenuti nell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici vengono eliminati. Dal 17 febbraio 2022 il Consiglio federale non richiede più alcuna autorizzazione di politica sanitaria per lo svolgimento di grandi eventi né di fiere pubbliche e specializzate. Un'autorizzazione di politica sanitaria è necessaria solo se richiesta dal diritto cantonale. A titolo di precisazione, l'articolo 2 capoverso 3 lettera a è stato modificato come segue: *«Non sono sostenuti gli eventi soggetti ad autorizzazione secondo il diritto cantonale se al momento della presentazione della domanda di sostegno non soddisfano le prescrizioni sanitarie cantonali per la data dell'evento prevista»*. In questo modo si sancisce che un'autorizzazione di politica sanitaria è necessaria solo se lo richiede il diritto cantonale. Se quest'ultimo non prevede un obbligo in tal senso non occorre presentare nessuna autorizzazione.

In merito al tipo di «autorizzazione» è stato precisato che si tratta di *«norme di politica sanitaria»*. In effetti i Cantoni possono richiedere anche altri tipi di autorizzazione che non hanno a che fare con la situazione epidemiologica. Le disposizioni della presente ordinanza concernono unicamente le autorizzazioni di politica sanitaria.

### **2.3 Articolo 4 capoverso 2**

Nella versione del 26 maggio 2021 l'articolo 4 capoverso 2 rimandava agli articoli 16 e 18 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Poiché questi due articoli sono stati abrogati, i riferimenti contenuti nell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici vengono eliminati. Dal 17 febbraio 2022 il Consiglio federale non richiede più alcuna autorizzazione di politica sanitaria per lo svolgimento di grandi eventi né di fiere pubbliche e specializzate. Ciò significa che, secondo il diritto federale, l'impresa organizzatrice non ha più bisogno di un'autorizzazione di politica sanitaria per richiedere gli aiuti previsti dallo scudo protettivo; tuttavia se l'evento in questione necessita di un'autorizzazione di politica sanitaria secondo il diritto cantonale la domanda deve continuare a soddisfare i requisiti cantonali per quanto riguarda la data, la durata, il luogo dell'evento e il numero previsto di partecipanti.

In merito al concetto di «autorizzazione» è stato specificato che si tratta di una *«autorizzazione di politica sanitaria»*. In effetti i Cantoni possono richiedere anche altri tipi di autorizzazione che non hanno a che fare con la situazione epidemiologica. Le disposizioni della presente ordinanza concernono unicamente le autorizzazioni di politica sanitaria.

## **2.4 Articolo 4 capoverso 3**

Questa disposizione stabilisce che gli organizzatori di eventi devono presentare le loro domande entro il 28 febbraio 2022, ovvero al più tardi 2 mesi prima della scadenza inizialmente fissata per lo scudo protettivo (30 aprile 2022). A seguito della proroga fino al 31 dicembre 2022, la data per la presentazione delle domande viene adeguata e fissata al 31 ottobre 2022.

## **2.5 Articolo 5 capoverso 1 lettera b**

Nella versione del 26 maggio 2021 l'articolo 5 capoverso 1 lettera b rimandava agli articoli 16 e 18 dell'ordinanza COVID-19 situazione particolare. Poiché questi due articoli sono stati abrogati, i riferimenti contenuti nell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici vengono eliminati. Dal 17 febbraio 2022 il Consiglio federale non richiede più alcuna autorizzazione di politica sanitaria per lo svolgimento di grandi eventi né di fiere pubbliche e specializzate. Tra i documenti da presentare per ottenere la garanzia dello scudo protettivo, l'autorizzazione di politica sanitaria rilasciata dal Cantone è necessaria solo se richiesto dal diritto cantonale.

In merito al concetto di «autorizzazione» è stato specificato che si tratta di una «*autorizzazione di politica sanitaria*». In effetti i Cantoni possono richiedere anche altri tipi di autorizzazione che non hanno a che fare con la situazione epidemiologica. Le disposizioni della presente ordinanza concernono unicamente le autorizzazioni di politica sanitaria.

## **2.6 Articolo 21 capoverso 3**

L'ordinanza riveduta entra in vigore il 1° maggio 2022 e ha effetto sino al 31 dicembre 2022, vale a dire fino alla scadenza dello scudo protettivo prorogata dal Parlamento.

Le altre informazioni contenute nel rapporto esplicativo concernente l'ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 2021 rimangono valide e vengono adeguate e integrate con il presente rapporto.

## **3 Disposizione transitoria**

Ai sensi dell'articolo 4 capoverso 3 dell'ordinanza COVID-19 eventi pubblici del 26 maggio 2021 le domande per gli eventi il cui svolgimento è previsto entro il 30 aprile 2022 devono essere presentate entro il 28 febbraio 2022.

Ciò significa che le domande per gli eventi previsti tra il 28 febbraio e il 30 aprile 2022 devono continuare a essere inviate entro il 28 febbraio 2022.

Le domande per gli eventi il cui svolgimento è previsto dopo il 30 aprile 2022 possono essere presentate anche dopo il 28 febbraio 2022 e devono essere autorizzate dalle autorità cantonali competenti mediante un'apposita decisione. Fino al 1° maggio 2022 la SECO raccomanda ai Cantoni di inserire nelle decisioni una clausola che ne vincoli la validità all'entrata in vigore della nuova ordinanza.

## **4 Ripercussioni**

Se finora le ripercussioni finanziarie erano contemplate nel consuntivo 2022, in seguito alla proroga dovranno essere prese in considerazione anche nel consuntivo 2023. Con l'aggiunta al preventivo 2021, lo scorso anno per lo scudo protettivo sono stati previsti 90 milioni, mentre nel preventivo 2022 i fondi ammontano a 60 milioni. Il credito d'impegno richiesto per coprire queste spese è di 150 milioni. Nel caso di garanzie scadute senza perdite i fondi stanziati a tale scopo possono essere nuovamente impegnati, purché la specificazione del credito lo consenta e il periodo d'impegno non sia terminato. La partecipazione federale ai pagamenti cantonali potrebbe protrarsi fino al 2023. Sebbene alla fine di quest'anno le basi legali contenute nella legge COVID-19 e nell'ordinanza non saranno più in vigore, anche nel 2022 per i pagamenti della Confederazione ai Cantoni è possibile attingere dal credito d'impegno per gli eventi pubblici. Per effettuare i versamenti è determinante la legislazione su cui si basano i diritti dei Cantoni a beneficiare della partecipazione ai costi da parte della Confederazione. La proroga dello scudo protettivo non ha ripercussioni sul fabbisogno di personale dell'Amministrazione federale.

Date le garanzie concesse, per i Cantoni la proroga potrebbe invece comportare un aumento delle spese finanziarie, nonché delle spese per il personale. In ogni caso, è necessario anche un adeguamento delle basi legali cantonali.

Gli organizzatori di eventi vedono nella proroga dello scudo protettivo un vantaggio e apprezzano in modo particolare il fatto che la nuova scadenza per l'invio delle domande sia stata fissata al 31 ottobre 2022.